



Berna, 28 aprile 2004

Va a (email)

- Presidente della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Rappresentanze svizzere all'estero (per il tramite del signor Werner Nievergelt, capo „Mansioni consolari e logistica “ presso il Dipartimento federale degli affari esteri, DFAE)
- DFAE, „Ispettorato consolare e finanziario“ (signor Eduard Krall) e „Formazione consolare di base“ (signor Patrick Schaffter)
- Presidente e segretario dell'Associazione svizzera dello stato civile
- Rivista dello stato civile (Willi Heussler, caporedattore)
- Membri della Commissione federale per le questioni dello stato civile
- Segretario generale della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) e membri della Sezione svizzera della CIEC

Tenuta elettronica dei registri dello stato civile

- **Entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001 del Codice civile**
- **Nuova ordinanza sullo stato civile**
 - Modifica del regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero
 - Abrogazione dell'ordinanza concernente l'atto d'origine
- **Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile**

Gentili Signore, egregi Signori,

in data odierna il Consiglio federale ha licenziato la nuova ordinanza sullo stato civile e la modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile. Entrambe le ordinanze entreranno in vigore il 1°luglio 2004 insieme alla modifica del Codice civile approvata il 5 ottobre 2001 dal Parlamento.

1. Legge e ordinanze

Ricevete in allegato la nuova ordinanza sullo stato civile (allegato 1) e la modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (allegato

2). La modifica del 5 ottobre 2001 del Codice civile è reperibile alla pagina internet seguente: < <http://www.bk.admin.ch/ch/i/ff/2001/5159.pdf>>.

2. **Spiegazioni**

In aggiunta Vi inviamo la versione con spiegazioni della nuova ordinanza sullo stato civile (allegato 3) e della modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (allegato 4). Le spiegazioni commentano i singoli articoli. Le spiegazioni dell'ordinanza sullo stato civile contengono un indice e osservazioni generali sulle principali innovazioni nel settore dello stato civile.

3. **Entrata in vigore**

Le innovazioni entrano in vigore il 1°luglio 2004, ad eccezione della definizione relativa all'infante nato morto (art. 9 cpv. 2 nOSC) e della nuova competenza per la registrazione di sentenze svizzere, decisioni amministrative e naturalizzazioni nonché del relativo obbligo di comunicazione dei tribunali e delle autorità amministrative (art. 22 e 43 nOSC).

L'articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1°gennaio 2005 (art. 100 cpv. 2 nOSC). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide l'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 (art. 100 cpv. 3 nOSC); fino a tale data restano in vigore gli articoli 130-132 della vigente ordinanza sullo stato civile (art. 99 cpv. 1 n. 3 nOSC).

Vi preghiamo di informare i tribunali e le autorità amministrative dei Vostri Cantoni sul mantenimento provvisorio del diritto vigente.

4. **Fabbisogno normativo (atti esecutivi cantionali e istruzioni della Confederazione)**

(Allegato 5). Vi preghiamo di osservare che il diritto federale prevale su quello cantonale contrario (art. 49 Cost., Costituzione federale, RS 101) e che i Cantoni sono tenuti a emanare le necessarie disposizioni esecutive e possono farlo provvisoriamente in via di regolamento (art. 52 Titolo finale CC).

Le istruzioni vigenti della Confederazione mantengono la loro validità oltre il 1°luglio 2004 nella misura in cui non contraddicano, in base alla lettera e allo spirito, il nuovo diritto. Nei limiti delle nostre risorse ci impegniamo a inviarvi quanto prima le istruzioni previste nella nuova ordinanza sullo stato civile e ad aggiornare sistematicamente le istruzioni esistenti.

A partire dal 30 giugno 2004 i pochi uffici dello stato civile esteri ancora in

funzione non potranno più documentare fatti di stato civile, benché la loro competenza non sia ancora stata formalmente abrogata.

5. Hotline

Il sottoscritto (rolf.reinhard@bj.admin.ch; 031 322 5348) e la signora Cora Graf-Gaiser (modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile: cora.graf-gaiser@bj.admin.ch; 031 322 4760) nonché la signora Natalie Straessle (istruzioni; natalie.straessle@bj.admin.ch; 031 322 4037) sono a Vostra disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE

i.r.



(Rolf Reinhard)

Allegati

- 1 Testo della nuova ordinanza sullo stato civile
- 2 Testo della modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
- 3 Versione con spiegazioni della nuova ordinanza sullo stato civile
- 4 Versione con spiegazioni della modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
- 5 Lista di controllo sul fabbisogno normativo (atti esecutivi cantonali e istruzioni della Confederazione)